

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le deliberazioni di legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sugli argomenti alla medesima riservati ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto:

- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Art. 10

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può indicare il giorno e il luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea: verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e se sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni; regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, nominando, se del caso, gli incaricati allo scrutinio; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Gli intervenuti nominano un Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto ai sensi di legge da un Notaio.

Art. 12

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita quando intervengano tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato in proprio e per delega dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 14

Non esauendosi l'Assemblea, il Presidente della stessa ne dispone la continuazione al giorno seguente. Può essere disposta la continuazione in giorno non successivo su conforme deliberazione della stessa Assemblea.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale secondo le prescrizioni di cui all'art. 2375 del codice civile, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi previsti dalle vigenti normative. Il verbale, quando non sia redatto da Notaio, è approvato e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, ove nominati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme di vigilanza per le Banche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dai commi secondo e terzo dell'art. 18.

Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno uno dei Consiglieri, per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri sino a sette, ovvero due negli altri casi devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo; tali componenti del Consiglio possono coincidere con quelli di cui al comma precedente.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

- abbiano avuto con la Società o con le società da questa controllate o con le società che la controllano o con quelle soggette a comune controllo, nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;

- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;

- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;

- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun socio può votare una sola lista.

I Consiglieri sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno la metà più uno dei Consiglieri, salvo il disposto del successivo comma **tredicesimo**.

Se una sola lista, diversa da quella presentata dalla Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i restanti Consiglieri sono attribuiti a tale lista.

Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma undicesimo, i Consiglieri vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, fermo il numero minimo di Consiglieri spettanti a quella presentata dalla Capogruppo a norma del precedente comma undicesimo.

Nella eventualità prevista dal precedente comma tredicesimo, le liste - diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Consiglieri.

In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di

frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.

I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui ai commi precedenti, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma quinto, gli amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste con resto più elevato secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste.

Art. 18

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora la nomina degli Amministratori sia avvenuta con voto di lista, i Consiglieri eletti nell'ambito della lista presentata dalla Capogruppo non possono essere revocati senza il voto favorevole di quest'ultima, salvo il caso di revoca per giusta causa.

In ogni caso, le deliberazioni di revoca degli Amministratori in carica non possono essere assunte dall'Assemblea se non con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio venga a mancare - anche in tempi successivi - la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario. Lo stesso rimane in carica con pienezza di poteri, ma deve convocare al più presto l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

In tutti gli altri casi di cessazione per qualsiasi causa di un Amministratore, ad esso subentra il primo dei non eletti nella lista nella quale venne eletto l'Amministratore cessato. Il nuovo Amministratore resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il nuovo Amministratore si considera nominato dall'Assemblea.

Ove la nomina degli Amministratori non sia avvenuta con voto di lista, ovvero per qualsiasi causa non sia possibile integrare il Consiglio a norma del comma precedente, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti gli Amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

Art. 19

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di Amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Art. 20

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato.

Art. 21

Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione dovuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto.

Art. 22

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e li esercita osservando le direttive strategiche e gestionali impartite dalla Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;

- b) il coordinamento e la direzione delle eventuali Società controllate, nell'ambito delle direttive eventualmente impartite dalla Banca d'Italia;
- c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei dirigenti e la determinazione dei relativi poteri;
- d) la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- e) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- f) l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'importo delle eventuali medaglie di presenza;
- g) l'acquisto, la cessione, la permuta, la costituzione di diritti reali anche di garanzia su beni immobili e mobili registrati;
- h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2 del codice civile;
- i) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Uffici di rappresentanza e Succursali;
- l) i progetti di operazioni di fusione o scissione;
- m) l'emissione di obbligazioni non convertibili oppure convertibili in titoli di altra società, nel rispetto delle disposizioni emanate e/o emanande dalla Banca d'Italia.

Art. 23

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o altrove in Italia, ad intervalli di tempo di norma non superiori a due mesi ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ravvisi necessario o ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o con telegramma, telex, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione medesima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattrore prima della riunione. L'avviso di convocazione deve recare l'ordine del giorno.

Della convocazione deve essere data comunicazione anche ai membri effettivi del Collegio Sindacale, con le medesime modalità ed entro i medesimi termini.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in mancanza, di chi ne fa le veci.

Nel computo della maggioranza non si tiene conto delle astensioni dal voto.

Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare dai verbali raccolti nell'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, determinandone le attribuzioni, un Amministratore Delegato il quale permane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Amministratore Delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa, nominare, tra i propri membri, un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti entro un minimo di tre ed un massimo di cinque, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente

I componenti il Comitato Esecutivo permangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Consiglio stabilisce, all'atto della nomina, i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.

Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo (se nominato) può assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale non possono coesistere. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono pertanto svolte da quest'ultimo.

Il Direttore Generale, se nominato, fa capo, nell'esercizio delle sue attribuzioni, al Consiglio e le esercita nel rispetto delle direttive impartite dalla Capogruppo.

Il Direttore Generale, se nominato, deve risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge. Al Direttore Generale, se nominato, spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Direttore Generale, se nominato, è responsabile della rigorosa osservanza della legge e delle norme di vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Consiglio può del pari delegare poteri ed attribuzioni ad altri organi ed in genere al Personale della Società, determinandone le modalità di esercizio.

L'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, se nominati, possono - per le materie che non siano espressamente loro riservate dalla eventuale delibera di nomina - delegare propri poteri al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti, ai Funzionari, ai Dipendenti ed in genere ai Direttori o Titolari delle eventuali Succursali della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Art. 27

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si raduna di regola due volte al mese e quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato.

Le adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato, sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, può avere funzioni consultive, anche ai fini di una più approfondita istruttoria, su questioni e proposte da sottoporre poi alla deliberazione del Consiglio.

Art. 28

La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato, se nominato.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno fede dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Presidente e del Vice Presidente.

La rappresentanza legale della Società anche in giudizio può altresì essere conferita all'Amministratore Delegato, se nominato, agli Amministratori, al Direttore Generale, se nominato, e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio che determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, anche a terzi, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 29

Il Consiglio può nominare, per ogni succursale un Direttore o un Titolare. Il Direttore ed il Titolare di succursale sono investiti di ogni potere occorrente per il compimento delle ordinarie operazioni, limitatamente alla gestione della succursale cui sono preposti e, nelle rispettive gestioni, sono responsabili della rigorosa osservanza della legge e delle norme di vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire ad altri dipendenti delle succursali limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, elencati in ordine progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun socio può votare una sola lista.

I Sindaci effettivi e supplenti sono attribuiti, in quest'ordine e in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente, salvo il disposto del successivo comma sesto.

Se una sola lista, diversa da quella della Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti e due i Sindaci

Effettivi ed il Sindaco Supplente sono attribuiti a tale lista.

Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma quarto, i Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati, nel predetto ordine, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, ferma restando l'attribuzione minima del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente a quella presentata dalla Capogruppo, a norma del precedente comma quarto.

Nella eventualità prevista dal precedente comma sesto, le liste – diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Sindaci.

In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Sindaco da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.

I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge.

Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale, salvo diversa, espressa, specifica e preventiva deliberazione autorizzativa dell'Assemblea debitamente informata, lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo e/o l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente nei confronti dei seguenti soggetti:

- altre banche non appartenenti al Gruppo o società appartenenti ad altri gruppi bancari;
- enti o società, non appartenenti al Gruppo, che svolgano attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo, salvo si tratti di enti o società che svolgono in via esclusiva o principale l'attività di rappresentanza di interessi di categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al Gruppo.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, la nomina, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;

e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra, con le funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente eletto nella lista presentata dalla Capogruppo.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno degli altri Sindaci Effettivi, ad esso subentra, con

le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto.

Qualora venga a mancare uno dei Sindaci Supplenti, ovvero nel caso in cui un Sindaco Supplente abbia sostituito ai sensi dei commi precedenti un Sindaco Effettivo cessato o decaduto, al Sindaco Supplente subentra il primo dei non eletti della medesima lista.

In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di uno o più dei Sindaci Effettivi o Supplenti, i nuovi Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.

Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma dell'art. 2401 del codice civile. In caso di voto di lista, ove non sia possibile completare il collegio ai sensi dei commi precedenti, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Il Compenso del Collegio Sindacale viene stabilito dall'Assemblea, che indicherà quanto è dovuto al Presidente ed a ciascuno degli altri Sindaci.

CONTROLLO CONTABILE E BILANCIO

Art. 31

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 la Società di Revisione incaricata del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 32

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di riserve.

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Art. 33

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ed è libera la possibilità di costituire su di esse diritti reali di godimento e/o di garanzia, salvo quanto disposto dal presente Articolo. Ai fini del presente Articolo per "alienazione" di azioni si intende qualunque atto che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, ivi compresa la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni che comportino il medesimo effetto.

Del pari si considera "alienazione" qualunque atto che comporti il trasferimento e/o la costituzione in capo all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, anche se solo limitato.

Ai medesimi fini si intende per "oblato" qualunque soggetto facente parte di un gruppo bancario diverso dal Gruppo Bancario BANCA POPOLARE DI VICENZA, ovvero qualunque banca e/o società finanziaria comunque non appartenente al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato. Si considerano del pari "oblato" gli Amministratori ed i Direttori Generali, nonché i titolari di una partecipazione che comporti l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.lgs. 385/93, nell'ambito delle società sopra individuate.

Si considerano altresì "oblato", e trova applicazione il disposto del presente Articolo, anche le società controllate dai soggetti di cui sopra, nonché le società fiduciarie e/o le persone interposte che agiscono per conto di essi. La nozione di controllo valida ai fini del presente articolo è quella definita dall'art. 23 d.lgs. 385/93.

Nell'interesse della Società alla continuità dei rapporti di collaborazione e partecipazione con i soggetti appartenenti al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato, l'alienazione delle azioni ad un oblato non è consentita se non previa offerta in prelazione agli altri soci.

Il socio che intenda alienare in favore di un oblato le proprie azioni deve preventivamente inviare, a mezzo raccomandata a.r., una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente l'offerta in prelazione agli altri soci delle azioni medesime. In particolare l'offerta deve contenere l'indicazione del soggetto oblato, il numero di azioni che il socio intende alienare e, in caso di alienazione a titolo oneroso, la relativa controprestazione e le modalità di adempimento, nonché ogni altra condizione prevista.

Il Consiglio di Amministrazione valuta se sussistano i presupposti di efficacia della presente

clausola di prelazione, inviando, nel caso che sussistano detti presupposti di efficacia, la propria risposta a mezzo raccomandata a.r., ovvero via telefax o per telegramma, entro quarantacinque giorni dal pervenimento della richiesta.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di applicazione della presente clausola, contestualmente all'invio della risposta, il Consiglio deve trasmettere a tutti gli altri soci a mezzo raccomandata a.r. l'offerta in prelazione completa di tutte le indicazioni comunicate dal socio che intende alienare le proprie azioni.

La prelazione deve essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione a pena di decadenza, e per la totalità delle azioni e/o diritti offerti.

Le dichiarazioni di accettazione per un ammontare inferiore sono prive di effetto, tuttavia più soci possono esercitare congiuntamente la prelazione al fine di richiedere l'assegnazione dell'intero pacchetto. Salvo il disposto del comma seguente, i soci che abbiano accettato congiuntamente l'offerta sono liberi di stabilire le modalità di ripartizione del pacchetto azionario nei rapporti interni; tuttavia nei confronti dell'offerente sono considerati come un unico contraente e restano obbligati in solido al pagamento del prezzo, salvo diverso accordo.

Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione le azioni e/o i diritti saranno ripartiti tra gli esercenti la prelazione in ragione del rapporto tra le azioni possedute da ciascuno e risultanti dal libro soci alla data di invio della comunicazione ad opera del Consiglio ed il totale delle azioni possedute dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, determinato come sopra. In tale caso, le eventuali offerte congiunte saranno inefficaci, e ciascuno degli offerenti in tale forma sarà considerato individualmente al fine del riparto.

L'eventuale residuo indivisibile in modo proporzionale sarà assegnato mediante estrazione a sorte, secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non sia possibile procedere neppure ad un primo riparto in modo proporzionale, l'assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte dell'avente diritto per ciascuna singola azione e/o diritto.

Gli Amministratori, prima di procedere all'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421 del codice civile, comma 1°, n. 1 di nuovi soggetti cui siano state alienate le azioni, debbono verificare se ricorrano le condizioni di applicazione della presente clausola di prelazione. Il Consiglio, qualora ritenga che le azioni siano state alienate in violazione del presente Articolo, deve rifiutare l'iscrizione dandone immediata comunicazione scritta all'interessato.

Il decorso di tutti i termini previsti dal presente Articolo è sospeso dal 31 luglio al 31 agosto, dal 25 dicembre al 2 gennaio e dal mercoledì prima di Pasqua al lunedì dopo Pasqua.

SCIOGLIMENTO

STATUTO FARBANCA S.p.A.

(Assemblea dei soci 25/06/2009 – Provvedimento di accertamento di Banca d'Italia N. 480861 del 12/05/2009)

Art. 34

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.